



**Ai Clienti  
Loro Sedi**

**Montichiari (BS) li 17/02/2018**

**Circolare N. 3/2018**

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**SEMPLIFICATA PER CASSA CON OPZIONE:  
LA FATTURA 2017 REGISTRATA NEL 2018  
“SPOSTA” IL COSTO**

RIFERIMENTI

informativa  
fiscale

- Art. 18, DPR n. 600/73
- Circolare Agenzia Entrate 13.4.2017, n. 11/E

IN SINTESI

*Come noto, a decorrere dal 2017 è stata introdotta la contabilità semplificata “per cassa” in base alla quale i costi / ricavi concorrono alla formazione del reddito:*

- *al momento del pagamento / incasso;*
- ovvero*
- *al momento della registrazione, in caso di opzione per la presunzione “data di registrazione = data di pagamento / incasso” (con vincolo minimo triennale).*

*Nel consueto incontro di inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per le fatture datate 2017, ricevute nel 2017 e registrate nel 2018 da parte di un soggetto in semplificata per cassa, l’adozione della citata opzione comporta che:*

- *l’IVA è detraibile nel 2017 concorrendo alla determinazione del saldo risultante dal mod. IVA 2018 relativo al 2017;*
- *il costo è deducibile in sede di determinazione del reddito 2018 (mod. REDDITI 2019).*

*Tale chiarimento consente di “spostare” al 2018 qualche costo / spesa “di troppo” per il 2017.*

Come noto, **dal 2017**, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in **contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza, fermo restando che, per alcuni componenti di reddito "*che mal si conciliano con il criterio di cassa*" trova comunque applicazione il principio di competenza.

In particolare si rammenta che, ai sensi dell'art. 18, DPR n. 600/73, sono interessati dal regime in esame:

- persone fisiche esercenti attività d'impresa ex art. 55, TUIR;
- imprese familiari / aziende coniugali;
- società di persone (snc / sas);
- società di armamento / società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

che rispettano i consueti **limiti di ricavi** per tenere la **contabilità semplificata** (€ 400.000 / 700.000 a seconda dell'attività esercitata).

Per l'assolvimento degli **obblighi contabili** sono previste le seguenti **3 alternative**:

1. **tenuta dei registri IVA e**, ai fini delle imposte sui redditi, **annotazione cronologica in 2 distinti registri dei ricavi percepiti e delle spese pagate**.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in tali registri vanno altresì **annotati gli altri componenti positivi / negativi di reddito** (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze, sopravvenienze attive o passive);

2. **tenuta dei soli registri IVA, annotando separatamente negli stessi le operazioni non soggette** a registrazione ai fini IVA.

Qualora l'incasso / pagamento **non avvenga nell'anno di annotazione**, nei registri IVA va riportato l'importo dei **mancati incassi / pagamenti** con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, nell'anno in cui si verifica l'incasso / pagamento, i ricavi percepiti / costi pagati vanno annotati separatamente, indicando il documento già registrato ai fini IVA, non oltre 60 giorni dall'incasso / pagamento;

3. **tenuta dei soli registri IVA**, senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, **applicando la presunzione** in base alla quale la **data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento**. Così, ad esempio, tutte le fatture che risultano annotate entro il 31.12.2017 sono considerate incassate / pagate nel 2017.

L'adozione di tale scelta dal 2017 è subordinata alla specifica **opzione**, avente **validità minima triennale** (almeno fino al 2019), da comunicare nel **rigo VO26 del mod. IVA 2018**.



Tale presunzione opera con **esclusivo riferimento ai documenti rilevanti ai fini IVA** e non per le operazioni fuori campo IVA, come più avanti illustrato.

## FATTURE RICEVUTE NEL 2017 REGISTRATE NEL 2018

Nell'ambito del consueto incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento riguardante i **soggetti in contabilità semplificata che hanno scelto** di assolvere gli adempimenti contabili applicando la **presunzione "data di registrazione = data di pagamento / incasso"** prevista dal comma 5 dell'art. 18, DPR n. 600/73 (alternativa di cui al punto 3 sopra esaminato).

Con particolare riferimento alle **fatture relative ad acquisti 2017**:

- **ricevute nel 2017**;
- **registrate nel 2018**;

l'Agenzia evidenzia che il "trattamento" IVA differisce da quello II.DD. Si pensi, ad esempio, ad una fattura datata 22.12.2017, ricevuta il 29.12.2017 e registrata a gennaio / febbraio 2018.


Il chiarimento dell'Agenzia consente al contribuente di "spostare" dei costi (non desiderati per il 2017) al 2018 senza perdere l'IVA nel 2017, come di seguito illustrato.

Ciò può risultare "utile" nei casi in cui, l'adozione della contabilità semplificata dal 2017, con la conseguente deduzione delle rimanenze finali 2016 e irrilevanza fiscale delle rimanenze finali 2017, comporta la realizzazione di una perdita (anche consistente) utilizzabile soltanto nel 2017, non "riportabile" negli anni successivi.

## TRATTAMENTO IVA

Come specificato nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E e confermato nel citato incontro di inizio anno, se una fattura d'acquisto ricevuta nel 2017 viene **registrata nel 2018**, entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017):

- l'annotazione va effettuata in un **apposito sezionale** del registro IVA acquisti 2017, "riservato" alle **fatture ricevute nel 2017 e annotate nel 2018**;
- la relativa IVA a credito è di "competenza" del **2017** e quindi confluisce nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018).



In merito preme evidenziare che, con la risposta fornita nell'ambito del citato incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ribadisce che:


*"La **registrazione in data successiva al 30 aprile** ... tenuto conto del tenore letterale dell'art. 19 del Dpr n. 633/72, comporterebbe la **perdita del relativo diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto**, atteso che l'imposta, per il caso in esame, può essere detratta nella dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui il diritto è sorto, ovvero l'anno 2017".*

## TRATTAMENTO IMPOSTE DIRETTE

Per determinare il corretto trattamento ai fini II.DD. del costo derivante dalla fattura d'acquisto in esame (datata 2017, ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018) da parte di un soggetto in contabilità semplificata che ha optato per la presunzione di cui al citato comma 5, l'Agenzia evidenzia che è necessario dare rilevanza al fatto che per tali soggetti, **oltre al regime "per cassa", trova applicazione la presunzione "data di registrazione = data di pagamento"**.

L'applicazione combinata del principio di cassa e di detta presunzione **"comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018"** (anno di annotazione del documento).

In altre parole, quindi, il costo risultante dalla fattura datata 2017, ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018 non concorre alla determinazione del reddito 2017, da dichiarare nel mod. REDDITI 2018 ma va considerata nella determinazione del reddito 2018, da dichiarare nel mod. REDDITI 2019.




### DOCUMENTI NON RILEVANTI AI FINI IVA

Come sopra accennato, la citata presunzione "data di registrazione = data di incasso / pagamento" opera con **esclusivo riferimento ai documenti rilevanti ai fini IVA e non anche** con riferimento ai documenti relativi ad **operazioni non rilevanti ai fini IVA**.

Nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E e in occasione del citato incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le **operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA** (premi assicurativi, interessi passivi bancari, affitto a privati, diritti CCIAA, ecc.) **va applicato quanto "ordinariamente" previsto per le stesse nell'ambito del regime semplificato per cassa**, ossia che i documenti di tali operazioni vanno **annotati separatamente** e se relativi a:

- componenti ai quali si applica il **principio di cassa**, vanno registrati **entro 60 giorni** dal momento in cui si considera effettuata l'operazione, ossia **dalla data di incasso / pagamento**;
- componenti ai quali risulta comunque applicabile il **principio di competenza** (ammortamenti, spese per il personale, ecc.), vanno annotati nei registri IVA **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.



**Scarica altre informative su: <http://www.studioparoli.it>**

Cordialmente

Paroli Dott. Michele